

Codice A1509A

D.D. 25 ottobre 2017, n. 1012

L. n. 383/2000 e l.r. n. 7/2006 e s.m.i. - Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale - Ufficio Decentrato del Verbano Cusio Ossola - Diniego di iscrizione dell'Associazione "Germoglio" con sede legale nel comune di Gravellona Toce (VB) - C.F. 93028290034

Premesso che:

- la legge regionale 7 febbraio 2006, n. 7 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), in attuazione della normativa statale (legge 7 dicembre 2000, n. 383), riconosce il valore dell'associazionismo di promozione sociale sia disciplinando i rapporti delle associazioni con la Regione e il sistema delle autonomie funzionali, sia attivando forme di sostegno, sia istituendo il Registro regionale delle associazioni di promozione sociale;

- la l.r. 29.10.2015 n. 23, ha definito il riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) ed in particolare l'art. 8, comma 1, che prevede la riallocazione in capo alla Regione delle competenze in materia di Associazioni di promozione sociale (allegato A);

- la DGR n.1-2692 del 23.12.2015 ha fissato, ai sensi dell'art. 11 della stessa legge regionale, la decorrenza dell'esercizio delle dette funzioni a partire dal 1° gennaio 2016;

- la DD n. 12 dell'11.1.2016, successivamente integrata con DD n. 204 dell'11.4.2016, ha delegato ai Dirigenti in staff alla Direzione Coesione Sociale l'istruttoria dei procedimenti relativi alle attività afferenti alla funzione in materia di Associazioni di promozione sociale;

- le successive determinazioni ed in particolare la DD n. 1124 del 30/12/2016 hanno prorogato, fino al 31.12.2017, la delega ai dirigenti in staff della Direzione riguardo la responsabilità di istruttoria dei predetti procedimenti, previo confronto con i Responsabili dei Settori interessati, al fine di assicurare un'uniformità operativa a livello regionale;

Visti:

- la legge 7 dicembre 2000 n. 383 recante "Disciplina delle Associazioni di promozione sociale" che, tra l'altro, prevede l'istituzione di registri su scala regionale e provinciale cui possono iscriversi tutte le associazioni in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della medesima legge, che svolgono attività, rispettivamente, in ambito regionale o provinciale;

- la l.r. 7 febbraio 2006, n. 7 e s.m.i. che istituisce il Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale della Regione Piemonte, demandando ad un successivo provvedimento provinciale la disciplina dei procedimenti relativi alla sezione territoriale di competenza;

- il Regolamento d'esecuzione previsto dall'articolo 8 della l.r. 7/2006, emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 12 giugno 2006, n. 5/R;

- la Circolare regionale n. 3/CLT del 20 novembre 2006, recante "Indirizzi operativi sulla gestione del Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito dalla l.r. 7/2006, e disciplinato dal Regolamento di cui al DPGR n. 5/R del 12 giugno 2006;

- il D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106. (17G00128)" che prevede, tra l'altro, all'art. 101 comma 2 che

“fino all’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti...”.

Vista l’istanza di iscrizione al Registro Regionale presentata dall’Associazione di promozione sociale “GERMOGLIO”, con sede legale in Gravellona Toce (VB) – c.f. 93028290034 (ns. prot. n. 19728/A1509A del 26 aprile 2017);

Vista la documentazione agli atti allegata all’istanza di iscrizione dell’Associazione in oggetto ed in particolare:

- atto costitutivo registrato presso l’Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Domodossola, in data 24.01.2006 al n. 105 serie III e statuto registrato presso l’Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Verbania, in data 30.03.2015 al n. 450 serie III;
- scheda di iscrizione compilata in tutte le sue parti;
- copia dell’ultimo rendiconto economico approvato dall’Assemblea dei soci;
- fotocopia del documento di identità del Legale Rappresentante
- dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà;
- relazione delle attività dell’Associazione e verbali di assemblea;

Richiamata la nota prot. n. 27071/A1509A del 14 luglio 2017, di sospensione del procedimento, nella quale venivano evidenziati elementi di criticità ostativi all’iscrizione tra i quali, a titolo esemplificativo si richiamano il mancato rispetto del principio di democraticità di cui all’articolo 3 comma 2 L.R. 7/2006 e s.m.i., e la mancata produzione della documentazione di cui all’art. 143 del TUIR.

Atteso che la nota sopra citata, spedita tramite raccomandata, è stata restituita da Poste Italiane per compiuta giacenza in data 22.08.2017 e che, come previsto dalla normativa vigente, si intende comunque ricevuta dal destinatario.

Richiamata altresì la nota prot. n. 34655/A1509A del 15 settembre 2017, inviata tramite Poste Italiane con raccomandata a/r, di preavviso di diniego d’iscrizione, con la quale, ai sensi dell’art. 10/bis della L. 241/1990 e s.m.i., sono assegnati 10 giorni per *“presentare per iscritto”* ... *“osservazioni, eventualmente corredate da documenti”* a riscontro delle osservazioni formulate con la nota del 14 luglio 2017 sopra richiamata.

Atteso che la nota del 15 settembre 2017 è stata recapitata all’Associazione Germoglio in data 4 ottobre 2017 ed entro il termine assegnato non è stato fornito alcun riscontro.

Dato atto che è necessario concludere il procedimento di iscrizione entro il termine di 90 giorni di presentazione dell’istanza, avvenuta in data 26 aprile 2017, e che alla data del 14 ottobre 2017, data entro la quale l’Associazione Germoglio avrebbe dovuto presentare eventuali osservazioni ai sensi dell’art 10/bis L 241/1990 e s.m.i., sono decorsi 79 giorni effettivi, poiché il procedimento è stato sospeso, come sopra evidenziato, dal 14 luglio 2017 al 14 ottobre 2017.

Vista l’istruttoria svolta dagli Uffici della Direzione Coesione Sociale aventi sede a Verbania i cui esiti sono stati comunicati dal Dirigente Regionale di staff individuato quale responsabile dell’istruttoria;

Considerato che l’Associazione di cui sopra non risulta in possesso dei requisiti previsti dalla normativa per l’iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale come evidenziati nella nota del 14 luglio sopra richiamata, in particolare:

- viene leso il principio democraticità della struttura ai sensi dell’art. 3 comma 2 lettera f)

della L.R. n.7/2006;

- non è stata prodotta la rendicontazione prevista dall'art. 143 del TUIR;
- emerge la prevalenza di risorse economiche provenienti da attività commerciale;
- il testo statutario non prevede che l'assemblea dei soci sia composta da un numero di aderenti almeno il doppio più uno dei membri il direttivo, non prevede altresì che tra prima e seconda convocazione dell'assemblea decorrano 24 ore, nè vengono fatte proprie le tipologie di entrate prescritte dalla normativa in materia di associazioni di promozione sociale.

Dato atto che l'adozione del provvedimento di diniego iscrizione al Registro Regionale da parte dell'Associazione di promozione sociale sopra individuata compete all'Amministrazione Regionale;

Dato atto che la Giunta regionale con propria deliberazione n. 2-13341 del 22 febbraio 2010 ha individuato nella Direzione regionale "Politiche sociali e politiche per la famiglia", ora Direzione "Coesione Sociale" la Struttura competente in materia di "Associazionismo di promozione sociale".

Dato atto che il presente provvedimento è stato adottato entro il termine di 90 giorni, ai sensi della D.G.R. n. 15-3199 del 26/04/2016, con la quale è stata disposta la ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Coesione Sociale e l'omogeneizzazione dei termini di conclusione, per riallocazione in capo alla Regione, ai sensi dell'art. 8 comma 1, L.R. n. 23/2005, delle funzioni già esercitate dalle Province e dalla Città Metropolitana, prima dell'entrata in vigore della legge citata

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro e alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in particolare: art. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità, art. 14 "indirizzo politico - amministrativo", art. 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali";

Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale), in particolare: art.17 "Attribuzioni dei dirigenti" e art. 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi";

Vista la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione) e la corrispondente legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Vista la legge statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte), in particolare: art. 95 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità" e art. 96 "Ruolo organico del personale regionale";

Vista la D.D.n. 12 dell'11.1.2016, le successive determinazioni ed in particolare la D.D. n.1124 del 30/12/2016, con le quali sono state prorogate al 31.12.2017 specifiche funzioni ai Dirigenti regionali di staff in relazione alla responsabilità di istruttoria;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n.1- 4046 del 17.10.2016

DETERMINA

- di non iscrivere al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale della Regione Piemonte, per le motivazioni esposte in premessa, la seguente Associazione:

<i>Denominazione dell'Associazione non iscritta</i>	<i>Sede legale (indicare il Comune) e codice fiscale</i>
GERMOGLIO	GRAVELLONA TOCE (VB) Codice fiscale: 93028290034

- di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e ai sensi dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente responsabile dell'Istruttoria
Dott. Mario BRIGNONE

La Dirigente Regionale
Dott.ssa Antonella CAPRIOGLIO

Visto di controllo
Il Direttore Regionale
Dr. Gianfranco BORDONE